



Data

21 APR. 2009

Protocollo N° 216805 /50.07.07-E.910.04.1

Allegati N°

Oggetto

DPCM 01/04/08 – note relative alle forme di collaborazione fra Aziende Ulss e gli Istituti Penitenziari per il trattamento dei dati sanitari.

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

Ai Referenti degli Uffici
di Sanità Penitenziaria

delle Aziende ULSS capoluogo di Provincia
sede di Istituto Penitenziario
LORO SEDI

e p.c.

Al Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Dott. Felice Bocchino
Piazza Castello, 12
35100 PADOVA

Al fine di definire al meglio le forme di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile in tema di tutela della privacy e di sicurezza, si ritiene opportuno ribadire alcune indicazioni già presenti nell'Accordo sottoscritto il 20 novembre 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali in attuazione dell'articolo 7 del DPCM del 1° aprile 2008 recante: "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, di rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" e a cui le singole Aziende sanitarie si dovranno attenere.

In particolare si rimanda al paragrafo relativo agli strumenti di collaborazione interistituzionale e al collegamento tra le funzioni riguardanti la salute e le funzioni di sicurezza nel quale si definisce che:

- Il personale sanitario, ferma restando la propria autonomia professionale, è tenuto all'osservanza dell'ordinamento penitenziario, del relativo regolamento di esecuzione, del processo minorile, delle altre norme vigenti sulla materia nonché delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Penitenziaria, dalla Giustizia Minorile e dal Direttore dell'istituto in materia di sicurezza (art. 4, comma 3 d.lgs. 230/1999);
- Il Direttore Penitenziario e i Direttori dei Servizi Minorili curano l'organizzazione ed il controllo dello svolgimento delle funzioni proprie dell'Istituto e dei Servizi Minorili, e coordinano le interazioni tra le attività complessive, comprese quelle che coinvolgono operatori non appartenenti all'amministrazione penitenziaria e minorile i quali, peraltro, svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza (art. 3 D.P.R. 230/2000);
- Il diario clinico cartaceo e la cartella clinica possibilmente informatizzata e adottata nell'intero territorio nazionale e di competenza del Servizio Sanitario, costituiscono lo strumento per la

*Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599*



raccolta e la gestione dei dati sanitari e la loro consultazione è tutelata dalla vigente normativa sulla privacy. L'Amministrazione Penitenziaria e la Giustizia Minorile accedono, secondo modalità concordate, ai dati sensibili sanitari relativi ai detenuti e agli internati, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Per i punti di cui sopra, le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie, sentite le Direzioni Penitenziarie e Minorili, attivano l'organizzazione sanitaria più appropriata per l'istituto penitenziario e per i Servizi Minorili, avendo come riferimento le indicazioni fornite in materia sanitaria dalla programmazione regionale.

Con riferimento ai principi sopra esposti, e all'Accordo del 20 novembre 2008, i Responsabili del Sistema Sanitario e i Responsabili dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, a livello locale, dovranno assumere un impegno formale relativamente a:

- L'individuazione degli ambienti idonei da dedicare alle attività sanitarie;
- Il supporto necessario a garantire il corretto svolgimento delle attività e la continuità dei percorsi sanitari, nel rispetto dell'interazione reciproca e delle rispettive competenze;
- Il rispetto dell'autonomia professionale degli operatori sanitari, unitamente al rispetto delle regole dell'ordinamento penitenziario e delle disposizioni previste dal processo penale minorile, con specifico riferimento al regime autorizzatorio e alle modalità di accesso negli Istituti di pena e dei Servizi minorili del personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale;
- La condivisione di dati sanitari, quando necessaria per consentire l'adozione di misure appropriate per la collocazione e il trattamento dei soggetti, soprattutto riguardo ai nuovi giunti, con particolari problematiche sanitarie (disabilità, malattie infettive, tossicodipendenza, disturbi mentali e rischio suicidario, ecc.);
- Il trasferimento di informazioni di dati giudiziari al personale sanitario, quando necessario per una migliore gestione anche sanitaria delle persone detenute e internate, e dei minori sottoposti a provvedimenti penali;
- La continuità dei percorsi di cura, garantendo tale continuità dal momento dell'ingresso negli Istituti di Pena e nei Servizi Minorili, e nel caso di eventuali spostamenti in altri Istituti, anche di altre Regioni sia dettati da specifici motivi di salute, sia per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- L'individuazione di sezioni o reparti a custodia attenuata, per i trattamenti terapeutico riabilitativi dei soggetti tossicodipendenti ed i soggetti con disturbi mentali.

*Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Per ogni altra questione si dovrà comunque fare riferimento al citato Accordo.

Cordiali saluti.

Il Segretario Regionale
Sanità e Sociale
Dott. Giancarlo Ruscitti

*Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia
tel. 041/2793500-3441 fax 041/2793599*